

Circolare sul Giudice Unico di Primo Grado e Sezioni Stralcio-Criteri generali per le variazioni tabellari
Circolare n. P-99-06928 del 12 aprile 1999 - Deliberazione dell' 8 aprile 1999)

CRITERI GENERALI PER LE VARIAZIONI TABELLARI

La legge istitutiva del giudice unico di primo grado sollecita sul versante dei moduli organizzativi il massimo impegno ed una grande disponibilità dei dirigenti e dei magistrati tutti, ma impone anche al C.S.M. di individuare schemi organizzativi da praticare nell'intero territorio nazionale al fine di prevenire sia scelte operative marcatamente disomogenee, sia possibili resistenze individuali. In detta azione il Consiglio intende evitare rigidità dirigitiche che, data l'estrema varietà territoriale e dimensionale degli uffici giudiziari, si tradurrebbero in autentici ostacoli ad un efficace avvio della riforma. Conseguentemente si è ritenuto di limitare all'essenziale le indicazioni da seguire nel primo anno di attuazione della riforma, rinviando alla Circolare sulle tabelle 2000-2001 una più articolata disciplina che tenga conto delle prime sperimentazioni, anche considerato che nell'attuale contesto vi è una pluralità di dati normativi tuttora in evoluzione. Obiettivo primario della fase di avvio della riforma è quello di porre le premesse per una progressiva, ma rapida integrazione tra i due uffici di Pretura e Tribunale e tra quelli di Procura. Sarebbe infatti contrastante con lo spirito della riforma un risultato della fusione tra gli uffici che si traducesse in una perdurante esclusione dei magistrati provenienti dagli uffici soppressi rispetto alle attività e agli affari oggi devoluti a quelli incorporanti. Al contrario vanno bensì conservate e consolidate le esperienze acquisite su tematiche specialistiche, ma nel contempo va assicurato un interscambio delle conoscenze che favorisca una crescita della complessiva professionalità degli addetti. Per realizzare tale risultato è da escludere il ricorso ad un azzeramento generalizzato delle attuali assegnazioni negli uffici di Tribunale e Procura presso il Tribunale, contestualmente attivando concorsi interni aperti a tutti i magistrati degli uffici soppressi e accorpanti. Una scelta del genere infatti non solo comporterebbe una prolungata paralisi del servizio e la dispersione di attività di cancelleria già svolta, ma, soprattutto, si rivelerebbe contraria alla finalità di conservazione e interscambio di professionalità specifiche. Analoghi inconvenienti, anche se attenuati, deriverebbero da una limitazione parziale (ad esempio 50 %) dell'azzeramento che oltretutto imporrebbe una difficile ricerca dei criteri (anzianità nel ruolo, anzianità di servizio, attitudini) per l'individuazione dei magistrati degli uffici accorpanti che dovrebbero restare nel posto già occupato. Il canone organizzativo più idoneo deve essere allora quello di individuare un ristretto numero di aree omogenee ed affini di attività, in

precedenza svolte dagli originari uffici, cui assegnare di diritto i magistrati precedentemente addetti, con riserva di ridurre o aumentare il numero secondo le necessità di volta in volta registrate, indicando nella minore anzianità di servizio il criterio di scelta del ristretto numero di magistrati che non potranno giovare dell'automatismo sopra delineato. Questa limitata aliquota di magistrati verrà assegnata attraverso concorsi interni.

In questo spirito vengono emesse le direttive che seguono, che tengono conto anche delle opinioni espresse dai numerosi dirigenti di uffici partecipanti all'incontro organizzato dal C.S.M. in data 20 e 21 febbraio 1999. Resta ferma la vigenza delle tabelle già formate per i diversi uffici per il biennio 1996-1997 che continuano ad operare in regime di proroga.

Con riferimento alla circolare sulle tabelle 1998/99, che pure continua ad operare per tutto quanto non disciplinato con le nuove direttive, deve essere precisato che le novità legislative relativamente al settore civile impongono di precisare la direttiva sub. B punto 2b della circolare citata nel senso che sarà cura dei dirigenti dei singoli uffici quantificare - dopo attenta lettura dei dati statistici e delle pendenze reali - l'eventuale alleggerimento del settore civile, derivante dall'attività prestata dai giudici onorari di nuova istituzione. Rimane ferma la necessità di considerare sotto il profilo organizzativo il settore relativo alle controversie di lavoro quale settore a sè stante.

Nel formulare le proposte organizzative occorrerà tener conto, infine, che la riforma relativa al Giudice Unico di primo grado non cancella, ma si aggiunge a quella sulle tabelle infradistrettuali, presupposto della revisione delle piante organiche (art. 33 D. Lgs del 19 febbraio 1998, n. 51).

1. **Variazioni tabellari e tempi delle proposte**

- a. L'entrata in **funzione** delle riforme su sezioni stralcio e giudice unico impone una riorganizzazione degli uffici giudiziari che dovrà essere concretizzata in proposte di variazione tabellare. Tale variazione avrà durata sino al 31 dicembre 1999, data entro cui devono essere approvate le tabelle per il biennio 2000-2001. L'entrata in **funzione** dell'istituzione del giudice unico di primo grado il 2 **giugno** 1999 consiglia di considerare il **secondo semestre del 1999** come periodo di transizione, sia per assicurare un passaggio improntato alla gradualità, sia per consentire l'esaurimento, almeno parziale, dei processi penali già incardinati, sia per sperimentare le soluzioni adottate. L'entità delle modifiche necessarie impone tuttavia che gli uffici inviino una vera e propria nuova proposta organizzativa relativa all'intero ufficio, sia pure sotto forma di variazione tabellare, entro e non oltre

il **15 maggio 1999**, corredata dai pareri dei Consigli Giudiziari e dalle eventuali osservazioni, seguendo la normale procedura prevista.

- b. Gli uffici che non vengono toccati dalle due riforme (Corte di Cassazione, Procura Generale presso la Corte di Cassazione, Tribunali di Sorveglianza, Tribunali dei minori e Procure della Repubblica presso i Tribunali dei Minori) potranno comunque proporre variazioni tabellari, eventualmente anche di portata generale, che si rendano necessarie o opportune. Quanto alle Procure Generali presso le Corti di Appello, la disposizione introdotta dall'art. 6 del Decreto Legislativo⁶ e ragioni di simmetria con le Corti di Appello suggeriscono la necessità che vengano formulati i criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari **e di eventuale ripartizione in gruppi di lavoro.**
- c. E' opportuno che tutti i magistrati, a partire dai dirigenti e da quanti ricoprono ruoli semidirettivi, i quali per effetto della riforma vedono accentuata la propria funzione di collaborazione direttiva, siano costantemente informati delle problematiche connesse all'attuazione della riforma. A tal fine si ritiene indispensabile l'indizione di apposite riunioni dei magistrati dell'ufficio al fine di richiedere e stimolare contributi e progetti per la ottimale riorganizzazione degli uffici.

2. Giudice unico di primo grado e sezioni stralcio.

- a. Al fine di realizzare la massima funzionalità e produttività dei nuovi uffici, va valorizzata la professionalità maturata dai pretori e dai sostituti procuratori presso la pretura, assicurando loro una piena integrazione nel nuovo ufficio unificato e respingendo ogni rischio di subalternità. Come già detto la fusione degli uffici di Pretura con quelli del Tribunale nonché delle Procure deve essere ispirata alla valorizzazione delle specializzazioni e delle esperienze professionali acquisite. Ragioni di stabilità e di continuità organizzativa consigliano, in assenza di altre ragioni e fatto salvo, allo stato, il

⁶L'art. 6 del Decreto Legislativo n.51/1998 al secondo comma modifica l'art.7 ter dell'Ordinamento Giudiziario aggiungendo "Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per l'eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro."

disposto riguardante le permanenze ultradecennali, di non intervenire su quei settori che non vengono toccati dalla riforma **o per i quali permanga una rilevante esigenza di specializzazione professionale** (ad esempio sezioni fallimentari, societarie, del riesame, Corti di Assise).

- b. I nuovi tribunali potranno adottare moduli organizzativi diversificati, in ragione della dimensione, della tipologia degli affari sopravvenuti, delle eventuali specializzazioni in varia misura coesistenti, secondo le necessità e le situazioni concrete degli uffici, con una residuale competenza di carattere generale. Nei grandi e medi uffici va favorito l'affinamento di competenze specialistiche, anche per campi di interessi omogenei, oltre alla naturale ripartizione tra il settore civile e quello penale.
I magistrati del settore penale non dovranno essere destinati in via esclusiva al giudizio collegiale o monocratico ma ad entrambe le forme di giudizio, a meno che esigenze organizzative dei singoli uffici impongano una soluzione diversa. Le Corti di Assise, salvo comprovate esigenze per problemi di organico, dovranno mantenere la propria autonomia rispetto alle altre sezioni del tribunale.
- c. Va assicurata la tendenziale continuità della designazione del sostituto o dei sostituti originariamente incaricati per le indagini per tutte le fasi del medesimo grado, ed in particolare per i procedimenti di maggiore complessità, rilevanza, durata. Al riguardo è necessario che intervengano tra Procuratore della Repubblica, Dirigente dell'Ufficio G.I.P. e Presidente del Tribunale, coinvolgendo anche il personale di cancelleria, i necessari accordi per realizzare l'adozione di moduli organizzativi che consentano la partecipazione all'udienza del magistrato che aveva diretto l'indagine.
- d. Si raccomanda di favorire la formazione dei ruoli di udienza che consentano la migliore utilizzazione dei Vice Procuratori Onorari.
- e. Nelle proposte tabellari dovranno essere indicati i giorni di udienza settimanale di ciascun magistrato, anche per quanto concerne i giudici aggregati. Il numero di udienze fissate per i reati già di competenza collegiale e ora giudicati in forma monocratica dovrà naturalmente risultare superiore a quello precedente.

3. Numero e dimensionamento delle sezioni. Ripartizione dei magistrati negli uffici plurisezionali.

- a. Il numero di sezioni in cui suddividere gli uffici, il dimensionamento delle stesse e la loro competenza per settore e/o materia dipenderà dalle esigenze di funzionalità degli uffici, come del resto previsto dall'art.46 dell'Ordinamento Giudiziario, come modificato dall'art.11 del Decreto legislativo n. 51 /1998 : "A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle ai sensi dell'art.7 bis, sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell'urgenza della definizione delle controversie, nonché del numero delle controversie sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale." La parametrizzazione introdotta nel decreto legislativo tra numero di magistrati e presidenti di sezione rappresenta unicamente un tentativo di razionalizzazione del numero di incarichi di collaborazione direttiva e non comporta una scelta sul numero ottimale dei componenti la sezione. Del resto, l'esplicita previsione della possibilità che un presidente di sezione venga preposto a più di una sezione evidenzia come il numero di presidenti di sezione costituisca uno soltanto degli elementi da prendere in considerazione ai fini dell'assetto organizzativo.
- b. Dovrà essere preferita la realizzazione di sezioni che accorpino competenze per materia per aree omogenee preindividuate quali emergono dalle esperienze maturate sia in Tribunale che in Pretura (es. nel settore civile: esecuzioni; diritti reali e materia possessoria; diritti della persona e della famiglia, con subspecializzazione per la materia tutelare, ove essa sia attribuita alla sezione famiglia; lavoro, ove non esista la relativa sezione. Nel settore penale: lavoro, ambiente, edilizia e pubblica amministrazione, finanziario e societario).
- c. L'art.13 del Decreto Legislativo n. 51/1998 introduce il nuovo art.47 quater dell'Ordinamento Giudiziario che disciplina le attribuzioni del Presidente di sezione, accentuando il suo ruolo gestionale e di collaborazione direttiva. In particolare è previsto che il Presidente di sezione dirige la sezione o sezioni o settori dell'attività dell'ufficio cui è assegnato e "sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività." "Collabora, altresì, con il presidente del

tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio." Ne consegue che nelle tabelle dovrà essere specificamente indicata sia a quale sezione o sezioni o settore di attività dell'ufficio lo stesso sia preposto, sia il lavoro giudiziario - collegiale e monocratico - di cui lo stesso sia assegnatario. Non può essere prevista la permanenza in una stessa sezione di più presidenti di sezione. Nelle proposte dovranno essere indicate le attività di direzione dell'ufficio riservata, ex art. 47 ord. Giud. (come modificato dall'art. 12 del D. Lgs. n. 51/98) al Presidente del Tribunale, con la specificazione di quelle che egli intenda esercitare direttamente e delle attività in cui ritenga invece di farsi coadiuvare da (o che intenda delegare a) magistrati con funzioni semidirettive, indicando per ogni attività il magistrato designato.

- d. Lo stesso art.13 introduce tra i compiti del Presidente di sezione "lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione". A tal fine si raccomanda di tenere apposite riunioni (o altre appropriate iniziative) con cadenza almeno mensile, specialmente ove si tratti di strutture (sezioni, settori e gruppi di lavoro) aventi un assetto numerico potenziato, onde favorire, tra l'altro, la circolarità delle diverse esperienze maturate e dei plurimi orientamenti giurisprudenziali eventualmente emersi. Scopo delle riunioni sarà anche quello di verificare l'andamento del servizio all'interno di ciascuna o delle diverse sezioni presiedute, allo scopo di verificare eventuali disfunzioni o carenze di produttività, apportare gli opportuni correttivi interni di carattere organizzativo o formulare - nell'ambito dell'attività di collaborazione con il dirigente dell'ufficio - le proposte ritenute necessarie o utili per il miglioramento del servizio.
- e. Nei Tribunali nei quali non sono istituiti posti di presidenti di sezione e nelle sezioni lavoro ove sono addetti meno di dieci giudici deve essere indicato nelle tabelle il magistrato designato ad organizzare il lavoro della sezione. Le sezioni lavoro composte da meno di dieci magistrati e comunque prive del posto di presidente di sezione saranno coordinate dal magistrato scelto in base ai criteri di seguito indicati, nell'ambito della stessa sezione, e non potrà essere comunque presieduto dal presidente di altra sezione. La scelta ai fini di cui sopra dovrà essere adeguatamente motivata e basarsi sui criteri delle attitudini, dell'anzianità nel ruolo e dell'anzianità di servizio. Per i posti alle sezioni lavoro, fallimentari, societarie, e della famiglia la delicatezza e complessità delle materie trattate induce a ritenere prevalente

- tale da superare ogni divario di anzianità - il criterio delle attitudini e della specifica specializzazione positivamente maturata. Per i restanti posti dovrà essere data prevalenza al criterio delle attitudini all'interno di una fascia di anzianità nel ruolo di quattro anni. A parità di requisiti attitudinali prevarrà il magistrato con maggiore anzianità di servizio.⁷

4. Prima assegnazione dei magistrati all'ufficio unico.

- a. La ristrutturazione dei nuovi uffici unici e la conseguente redistribuzione dei magistrati già in forza a Tribunali e Preture fa divenire centrale il momento delle assegnazioni interne, al fine di soddisfare le esigenze professionali dei singoli e di assicurare la migliore resa del servizio.
- b. Per la prima assegnazione nel nuovo ufficio unico si pongono tre ipotesi:
 - I. - qualora i nuovi uffici o sezioni risultino dall'unione (secondo gli schemi infra indicati) dei due uffici o sezioni già esistenti presso il Tribunale e la Pretura (ad esempio sezione esecuzioni immobiliari presso il Tribunale e sezione esecuzioni mobiliari presso la Pretura), i magistrati di tali uffici o sezioni verranno assegnati di diritto, senza incidenza alcuna sul periodo di computo del periodo di permanenza minimo al fine di ulteriori trasferimenti interni;
 - II. - qualora si tratti di sezioni di nuova istituzione che accorpino sezioni e aree di interesse preindividuate comuni a Tribunale e Pretura ne faranno parte i magistrati appartenenti a tali sezioni e aree. Nei limitati casi in cui il numero di magistrati ecceda il numero di posti disponibili e dunque non sia possibile per tutti i magistrati giovare dell'automatismo delineato, saranno esclusi quelli con minore anzianità di servizio (sia in Tribunale che in Pretura);
 - III. - nei casi restanti si dovranno bandire concorsi cui potranno partecipare tutti i magistrati già in forza o trasferiti in Pretura o Tribunale. I magistrati già provenienti dalle Preture e dai Tribunali parteciperanno ai concorsi in posizione di totale parità.
In ogni caso, in ciascuna delle ipotesi che precedono, si raccomanda di evitare che i nuovi collegi siano formati unicamente da ex pretori.

⁷Detti criteri sono identici a quelle dettati per i trasferimenti interni nel punto 5b.

Resta ferma l'esigenza di scelte organizzative idonee ad assicurare quanto più possibile la conservazione dei ruoli in capo ai magistrati ai quali erano assegnati al momento di acquisto di efficacia della riforma.

IV. - nei casi in cui i posti di presidenti di sezione previsti dalle nuove piante organiche siano inferiori a quelli preesistenti, la copertura dei posti avverrà mediante concorso interno limitato ai presidenti con maggiore anzianità nelle funzioni in numero corrispondente a quello delle sezioni il cui posto di presidente sia da ricoprire, tenendo conto dei criteri previsti dalla circolare sulle tabelle di composizione degli uffici per il biennio 1998/99, ed attribuendo particolare rilievo al criterio attitudinale in relazione alle materie devolute alle sezioni. Dal concorso interno che precede sono esclusi i titolari dei posti semidirettivi soppressi che in via transitoria continuano ad esercitare per sei mesi le funzioni semidirettive ai sensi dell'art.37, 1 e 2 comma del D.Lgs 51/98.

V. Per le sezioni lavoro, si veda il successivo punto 10.

5. Trasferimenti interni successivi

- a. Per i successivi trasferimenti il prevedibile aumento della mobilità interna derivante dalle maggiori dimensioni degli uffici impone la massima trasparenza e controllabilità nelle assegnazioni.
- b. Nel caso in cui vi siano più aspiranti al tramutamento interno o all'assegnazione, così come nel caso in cui non ci sia alcun aspirante, i dirigenti dell'ufficio terranno conto, nella formulazione della proposta, dei seguenti criteri: I) attitudine ad esercitare le funzioni del posto da coprire, desunta soprattutto dalla pregressa attività svolta nello specifico settore e da altri elementi di valutazione relativi alla particolare idoneità professionale, ricavabile da dati obiettivi e da fatti specificamente enunciati; II) anzianità di servizio nell'ufficio; III) anzianità nel ruolo.

Al fine di assicurare la trasparenza, controllabilità e semplicità dei trasferimenti detti criteri possono essere specificati come segue. Per i posti alle sezioni lavoro, fallimentari, societarie e della famiglia

la delicatezza e complessità delle materie trattate induce a ritenere prevalente - tale da superare ogni divario di anzianità - il criterio delle attitudini e della specifica specializzazione positivamente maturata. Per i restanti posti dovrà essere data prevalenza al già ricordato criterio delle attitudini all'interno di una fascia di anzianità nel ruolo di quattro anni. A parità di requisiti attitudinali prevarrà il magistrato con maggiore anzianità di servizio nell'ufficio.

6. Criteri di assegnazione dei processi e di fissazione delle udienze.

- a. L'assegnazione dei processi deve essere informata a criteri di oggettività e predeterminazione come previsto dal paragrafo E della Circolare sulle tabelle 1998-1999. Qualora risulti una diversità di carichi di lavoro tra magistrati provenienti dalle Preture e magistrati dei Tribunali potranno essere adottati criteri di assegnazione differenziati tali da consentire di riequilibrare i carichi di lavoro nell'arco di un anno, distribuendo comunque le sopravvenienze in modo da conseguire il più rapidamente possibile l'obiettivo di rendere effettiva la fusione delle diverse esperienze.
In ogni caso nelle proposte dovranno essere indicati i criteri obiettivi e predeterminati cui i dirigenti intendono attenersi nell'attuare il riequilibrio dei carichi di lavoro.
- b. Negli uffici di giudici per le indagini preliminari dovrà attuarsi il precetto del nuovo art. 7 ter co. 1 dell'Ordinamento Giudiziario⁸ adottando a tal fine criteri oggettivi e predeterminati.
- c. L'art. 227 D.Lgs. n. 51/98 introduce, limitatamente ai soli processi pendenti, una serie di criteri di priorità di diversa natura. Finalità dichiarata della norma (in armonia con la sua collocazione tra le disposizioni transitorie) è quella di assicurare una sollecita definizione dei processi pendenti in un determinato momento storico, individuato con riferimento alla data di effi-

⁸L'art. 6 del Decreto Legislativo n.51/1998 riformula l'art.7 ter comma 2 Regio Decreto 30 gennaio 1941 n.12 come segue "Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio Superiore della Magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare."

cacia della riforma (2 giugno 1999). Le indicazioni dell'art. 227 sono il segno di un orientamento che evidenzia la discutibilità di criteri meramente cronologici di trattazione dei processi, che possono avere come effetto quello di far sì che la prescrizione si verifichi eventualmente in altri uffici. In tale prospettiva, appare pertanto necessario che in ogni distretto venga organizzata una "conferenza degli uffici" cui dovranno partecipare i dirigenti di tutti gli uffici giudicanti e requirenti del distretto o loro delegati, previa discussione in riunioni aperte a tutti i magistrati dei singoli uffici sui criteri di priorità e sulla concreta attuazione e specificazione delle indicazioni normative tracciate dall'art. 227.

Alla conferenza degli uffici competerà di elaborare soluzioni organizzative ed operative dirette ad assicurare la più sollecita definizione dei processi pendenti. La conferenza dovrà essere convocata per ciascun distretto dal Presidente della Corte di Appello, e dovrà costituire la sede naturale per la necessaria armonizzazione - pur nella considerazione delle diverse situazioni concrete - dei moduli organizzativi più idonei alla corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 227.

I verbali relativi ai lavori della conferenza dovranno essere allegati alla proposta di variazione tabellare che i dirigenti degli uffici sono tenuti a formulare in base alla presente circolare.

L'applicazione dell'art. 227 non dovrà comunque compromettere i criteri prefissati di assegnazione ai singoli magistrati.

- d. Nelle proposte dovranno essere esplicitati i criteri utilizzati per la fissazione dei ruoli dei processi da parte del Presidente della Corte di Appello e dal Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 132 Disposizioni di attuazione del C.P.P. Dovrà altresì precisarsi se è stata introdotta per la prima udienza del Tribunale la cosiddetta "udienza filtro" o di smistamento, da considerare con estremo favore oltre che per le ragioni note (attinenti all'esercizio della difesa ed alla gestione dei testimoni), anche per consentire la partecipazione al dibattimento del pubblico ministero titolare delle indagini.
- e. I criteri di fissazione dei ruoli di udienza dovranno anch'essi essere obiettivi e predeterminati, a presidio della trasparenza e della correttezza della gestione dei processi. Ne segue che la determinazione di detti criteri dovrà avvenire dopo aver sentito il Procuratore della Repubblica, il dirigente la sezione G.I.P., il dirigente della cancelleria e il Presidente dell'Ordine degli

Avvocati in sede di riunione trimestrale o semestrale ai quali, una volta assunta, andrà comunicata. La stessa esigenza di trasparenza rende opportuna la comunicazione di detti criteri a chi ne faccia richiesta e ne abbia interesse. E' ammessa la deroga in casi particolari e con adeguata motivazione.

7. Organizzazione degli uffici del pubblico ministero.

- a. Il nuovo art.7 ter dell'Ordinamento Giudiziario prevede criteri generali di organizzazione e di ripartizione dei procedimenti anche negli uffici di procura della Repubblica. L'iter da seguire per le proposte dei criteri di organizzazione e della eventuale ripartizione in gruppi di lavoro negli uffici requirenti si articola come segue: proposta del Procuratore della Repubblica, preceduta da una riunione di tutti i magistrati dell'ufficio, deposito con avviso a tutti i magistrati ed eventuali osservazioni o controdeduzioni, parere del Consiglio giudiziario, trasmissione a cura del Presidente della Corte di Appello al C.S.M.
- b. I Procuratori generali e Procuratori della Repubblica dovranno fornire il quadro della composizione personale dei rispettivi uffici, con l'indicazione delle eventuali vacanze e una esposizione dei criteri predeterminati ed oggettivi di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari.
- c. Dovrà essere favorita la costituzione di gruppi di lavoro specializzati o, negli uffici di minori dimensioni, di specializzazioni anche in capo a singoli magistrati. Tali gruppi di lavoro dovranno essere istituiti per la trattazione di determinate materie che richiedano particolari tecniche di indagine e/o la conoscenza di settori specialistici quali ambiente, edilizia ed urbanistica, salute e lavoro, societario e fallimentare, famiglia e reati sessuali. Ciascun gruppo avrà, ove possibile, un proprio coordinatore, con il compito di assicurare lo scambio di esperienze e favorire omogeneità di indirizzi. La composizione di detti gruppi o specializzazioni anche individuali, con l'indicazione della ripartizione interna del lavoro dovrà essere specificata nelle proposte di criteri di organizzazione. Le proposte dovranno inoltre precisare se siano istituiti turni per determinati servizi fra tutti o fra alcuni soltanto dei magistrati addetti all'ufficio, se e quali vantaggi o inconvenienti derivino dall'adozione dello schema organizzativo proposto.

- d. I principi che devono guidare il processo di integrazione e ispirare la fusione degli uffici di Procura presso la Pretura con quelli della Procura presso il Tribunale sono quelli di buona amministrazione e di pari dignità di tutti i magistrati. Ragioni di stabilità e di continuità organizzativa consigliano di non intervenire su quei settori e specializzazioni non toccati dalla riforma (ad esempio D.D.A.). Vanno per il resto valorizzate le specializzazioni e le competenze già acquisite, favorendo l'integrazione dei due uffici. La nuova struttura degli uffici unificati, che inevitabilmente dovrà essere innovativa rispetto ai vecchi assetti delle Procure, dovrà essere realizzata con la necessaria gradualità onde evitare improvvisi azzeramenti, dispersione di competenze e conoscenze e per consentire tendenzialmente ai sostituti procuratori presso le preture di seguire i processi in via di definizione nelle vecchie preture, ed in particolare quelli di maggiore complessità, rilevanza, durata.
- e. L'individuazione dei gruppi di lavoro e delle specializzazioni loro demandate dovrà tener conto delle specializzazioni acquisite nei due diversi uffici di provenienza e integrarli nei nuovi gruppi di lavoro.
- f. La prima assegnazione dei sostituti ai diversi gruppi di lavoro nella nuova Procura unica deve avvenire sulla base delle aree di interesse preindividuate comuni alla Procura presso il Tribunale e alla Procura presso la Pretura, destinando gli stessi ai gruppi specializzati che accorpino dette aree (in ipotesi, e a mero fine esemplificativo, lavoro e salute, edilizia urbanistica e pubblica amministrazione, famiglia e reati sessuali, finanziario, societario e fallimentare). Nei limitati casi in cui il numero di magistratiecceda il numero di posti disponibili nei gruppi di lavoro previsti nella nuova organizzazione dell'ufficio e dunque non sia possibile per tutti i sostituti giovare dell'automatismo delineato, saranno esclusi quelli con minore anzianità di servizio nell'ufficio senza distinzione tra Procura presso il Tribunale e Procura presso la Pretura. Identico criterio dovrà essere seguito, anche in futuro, in caso di eventuale soppressione di posti in un gruppo di lavoro.
- g. Le successive assegnazioni debbono disporsi con provvedimento motivato da parte del Procuratore della Repubblica, dopo aver interpellato tutti i magistrati dell'ufficio o ivi già trasferiti circa le loro preferenze. I criteri che

dovranno essere seguiti sono quelli dell' attitudine ad esercitare le funzioni del posto da coprire (desunta soprattutto dalla pregressa attività svolta nello specifico settore e da altri elementi di valutazione, relativi alla particolare idoneità professionale, e che siano ricavabili da dati obiettivi e da fatti specificamente enunciati), dell'anzianità nel ruolo e dell'anzianità di servizio nell'ufficio.

- h. L'arretrato esistente negli uffici di Procura presso la Pretura, che rischia di costituire un pesante handicap per il decollo delle Procure unificate, potrà essere affrontato con soluzioni diverse: - lasciandolo in carico ai sostituti già assegnatari e calibrando le assegnazioni dei nuovi affari, - costituendo uffici stralcio preposti all'esame e alla definizione di tali procedimenti, - combinando detti criteri, - riassegnandolo al Procuratore e Procuratori Aggiunti per una disamina e cernita. Quest'ultima soluzione non potrà comunque influire sulla scelta del P.M. ma dovrà essere realizzata sulla base dei criteri predeterminati ed univoci. Appare comunque necessario che le scelte siano operate secondo la procedura delineata in precedenza al punto 6c con riferimento all'art. 227 del D.Lgs. 51/98.

8. Sezioni stralcio

Per quanto concerne le sezioni stralcio, si richiamano le direttive impartite con la circolare n. 21987/1998 che ha specificato ed integrato quella emanata l'11 luglio 1998. Ad ulteriore precisazione del paragrafo 6 della circolare n. 21987/1998, si chiarisce che i reclami avverso i provvedimenti cautelari emessi dal singolo giudice onorario saranno devoluti alla sezione del tribunale che si occupa della materia da lui trattata. Ove l'ufficio non sia ripartito in sezioni, il reclamo dovrà essere trattato da un collegio di cui, in ogni caso, non può far parte il giudice onorario aggregato.

9. Sezioni staccate

- a. Le tabelle di composizione dei Tribunali dovranno tener conto anche dei riferimenti territoriali imposti dalla presenza delle sezioni distaccate. Dovrà pertanto essere individuato il numero di magistrati necessario per ciascuna sezione staccata, considerando anche l'eventuale aumento delle sopravvenienze derivante dall'aumento delle competenze. Sarà possibile procedere

all' assegnazione esclusiva a tempo pieno di uno o più magistrati, all'assegnazione a tempo parziale presso più sezioni staccate, ovvero presso la sede centrale e presso una o più sezioni staccate, o, ancora, all'assegnazione a tempo parziale limitatamente a determinate funzioni. Le proposte tabellari dovranno pertanto indicare: i magistrati assegnati alle sezioni staccate; la loro assegnazione (in via esclusiva o a tempo parziale); le loro funzioni (se distinte per materia) e, se del caso, quale sia la sede di servizio.

- b. I magistrati già assegnati alle sezioni staccate delle ex preture passano di diritto alla corrispondente sezione staccata di Tribunale, se istituita, e ciò anche al fine di consentire il rispetto dell'art. 48 del Decreto Legislativo n. 51/1998⁹. Resta comunque ferma l'esclusione della permanenza dei giudici (ex pretori) nella stessa sede distaccata per oltre dieci anni. Gli altri posti vacanti dovranno essere posti a concorso, specificando se si tratta di assegnazione esclusiva o a tempo parziale e per quali funzioni. In assenza di domande si procederà ad assegnazione di ufficio.
- c. Nelle proposte dovranno essere enunciati i criteri cui i presidenti dei tribunali si atterranno nell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 48-quinquies ord. giud. (come modificato dall'art. 15 del D. Lgs. n. 51/1998). Esigenze di funzionalità del servizio e specificità delle materie suggeriscono di considerare come rientranti tra i gruppi omogenei di procedimenti, da trattare nella sede principale, quelli relativi alle esecuzioni immobiliari e quelli relativi alle funzioni di giudice tutelare.

10. Uffici del lavoro.

- a. Tutte le cause di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria dovranno essere assegnate alla apposita sezione della sede centrale del Tribunale; nel caso in cui detta sede non sia ancora divisa in sezioni, i presidenti delle Corti di Appello che non vi abbiano ancora provveduto cureranno perciò di

⁹Il comma 2 di tale norma prevede che "Il funzionamento dell'ufficio del pretore presso le sezioni distaccate del tribunale è assicurato mediante applicazione, anche a tempo parziale, dei magistrati addetti alla sezione distaccata del tribunale e con l'utilizzazione dei locali, del personale e delle attrezzature di quest'ultima.

proporre la istituzione di apposite sezioni per le controversie individuali di lavoro nella sede centrale del Tribunale; per gli uffici di primo grado già dotati di una autonoma sezione lavoro, i presidenti delle Corti di Appello dovranno formulare, se necessario, eventuali proposte di modifica dell'organico in relazione alle mutate esigenze dell'ufficio. Qualora l'organico della sezione lavoro presso il Tribunale circondariale non sia interamente coperto, ed, in ogni caso, quando ricorrono imprescindibili e prevalentesi esigenze di servizio, quali potrebbero verificarsi per la devoluzione al giudice ordinario delle controversie del pubblico impiego, il presidente della Corte di Appello con proprio decreto immediatamente esecutivo debitamente motivato, sentito il consiglio giudiziario, può provvedere ad applicazioni.

Nell'istituzione delle sezioni lavoro possono verificarsi le seguenti ipotesi:

a.1. l'ufficio risultante dalla fusione tra il tribunale e la pretura non ha comunque un organico che consenta l'istituzione di una sezione controversie di lavoro.

Valgono in tal caso i criteri indicati al punto 4, b, I della presente circolare, per le ragioni di stabilità e di continuità organizzativa enunciate al punto 2.a.

a.2. Nell'ufficio risultante viene istituita una sezione lavoro di nuova formazione, non essendovi in precedenza magistrati - in tribunale nè in pretura - addetti esclusivamente alle controversie di lavoro.

In tal caso l'organico, non potendo essere coperto con semplice variazione tabellare (interpello) andrà posto a copertura con trasferimenti ordinari; nelle more, il Presidente della Corte di Appello provvederà, con proprio decreto immediatamente esecutivo, debitamente motivato e sentito il Consiglio Giudiziario, alla copertura mediante applicazione, preferibilmente scegliendo quei magistrati che già trattavano - sia pure in via non esclusiva - la materia del lavoro in tribunale e in pretura.

a.3. La sezione controversie di lavoro risulta dalla fusione delle sezioni lavoro del tribunale e della pretura.

In tal caso non vi sono problemi di composizione; se mai la sezione così composta potrà risultare sovradimensionata, ma ciò sarà oggetto di esame in sede di individuazione delle piante organiche, e comunque eventuali perdenti posto andranno individuati secondo il criterio della minore anzianità nella specializzazione.

Nel caso di organico inferiore a quello rappresentato dalla somma delle due sezioni preesistenti, si darà la precedenza agli ex pretori del lavoro, favorendo il transito in appello degli ex giudici del tribunale.

In ogni caso, quale che sia la gestione della sezione lavoro ed anche laddove questa non venga costituita autonomamente, si dovrà evitare sia la redistribuzione dei giudizi già fissati in grado di appello, sia la netta divisione tra ex giudici (titolari di tutto il contenzioso di secondo grado) ed ex pretori. A tal fine, i giudizi di appello già fissati resteranno assegnati agli ex giudici di Tribunale i quali però parteciperanno anche in misura percentualmente ridotta secondo le esigenze dell'ufficio e nei limiti tabellarmente previsti ad introitare le cause di primo grado iniziate dopo il 2 giugno 1999.

Il Presidente della sezione lavoro di nuova istituzione curerà lo smaltimento delle controversie residue di appello anche disponendo, nel progressivo diminuire della pendenza, l'accorpamento dei ruoli di appello e la loro assegnazione ad un numero inferiore di giudici, procedendo di pari passo all'assegnazione di cause nuove di primo grado ai giudici così liberati dalle controversie di secondo grado.

Per la prima assegnazione in attesa della copertura mediante procedura ordinaria di tramutamento per i posti di giudice in organico per la sezione lavoro presso la Corte di Appello sarà titolo preferenziale il precedente svolgimento, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio di funzioni esclusive per la trattazione delle controversie di lavoro e tra gli elementi oggettivi di valutazione preferenziali saranno considerati il precedente esercizio di funzioni esclusive di giudice del lavoro di appello presso i Tribunali e la durata di detto esercizio.

L'appello contro le sentenze del pretore in funzione di giudice del lavoro emesse anteriormente alla data di efficacia del presente decreto legislativo 51/98 e non ancora impugnate a tale data da alcuna delle parti si propone alla sezione lavoro della Corte di Appello.

Infine, man mano che si esauriranno i procedimenti di appello già fissati davanti al tribunale (o da fissare in base al criterio che precede) ed aumenteranno i provvedimenti dinanzi alla Corte di Appello, si potrà operare una redistribuzione degli organici tra i due uffici.

11. Magistratura Onoraria

Le proposte di variazione tabellare dovranno contenere specifiche indicazioni quanto ai giudici onorari assegnati, in funzione collaborativa, ai singoli uffici ed alle singole sezioni degli uffici, ai sensi dell'art. 43-bis ord.

giud. come introdotto dall'art. 10 del D. Lgs. n. 51/1998, nonché - per la fase transitoria - ai sensi dell'art. 35 D. LGS. n. 51/1998.

Dovranno altresì essere specificati i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari devoluti ai giudici onorari, tenendo conto dei divieti contemplati nella norma appena citata.

Nel formulare le proposte, può essere utile prevedere che i giudici onorari siano aggregati alle sezioni non specializzate, preferibilmente per la trattazione delle controversie già rientranti nella competenza del Pretore quali ad esempio - nel settore civile - le opposizioni alle sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale ovvero, nel caso in cui non vengano devolute ad altri uffici, le cause pretorili vecchio rito ancora da definire. Il possibile inserimento di giudici onorari nei collegi, anche alla luce della recente sentenza n. 103/1998 della Corte Costituzionale, è consentito solo in funzione di supplenza ai sensi dell'art. 97 ord. giud.. Appare comunque opportuno evitare, per quanto possibile, la supplenza con i giudici onorari nei collegi per i quali le esigenze di specializzazione richiedano la piena professionalità di tutti i componenti.

Si richiamano, con i dovuti adattamenti determinati dalla riforma, le direttive contenute nei paragrafi 9g, lett. G, I e 16s, lett. S della circolare relativa alle tabelle di composizione degli uffici per il biennio 1998/1999.

- 12.** L'organizzazione degli uffici dovrà ispirarsi a criteri di massima funzionalità compatibilmente con le risorse esistenti. Sarà cura dei dirigenti, anche nell'utilizzazione dei locali e delle strutture, evitare soluzioni che possono risolversi in sacrificio delle esigenze prioritarie inerenti all'esercizio della giurisdizione, e fornire periodicamente indicazioni specifiche e mirate sui bisogni di personale amministrativo e di mezzi materiali necessari al fine del funzionamento della riforma.